

## COMMISSIONI RIUNITE

### INTERNI (II) - LAVORO (XIII)

#### II.

### SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1959

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE RICCIO

#### INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	15
<b>Disegno e proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero. (1674)	
FODERARO ed altri: Istituzione dell'Ente di previdenza ed assistenza per il clero. ( <i>Urgenza</i> ). (70) . . . . .	15
PRESIDENTE . . . . .	17, 21, 26, 28, 29, 30
BETTOLI . . . . .	25, 26
COLITTO . . . . .	22
GREPPI . . . . .	28
MAGLIETTA . . . . .	16, 17, 21
SABATINI . . . . .	29
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'inter-</i> <i>terno</i> . . . . .	29
SULOTTO . . . . .	21
REPOSSI, <i>Relatore per la XIII Commissione</i> . . . . .	21
ROBERTI . . . . .	27, 30
TERRANOVA . . . . .	24, 26

**La seduta comincia alle 9,40.**

GASPARI, *Segretario*, dà lettura del verbale della precedente seduta.

(È approvato).

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Dal Canton Maria Pia è in congedo e che i deputati Rampa e Storti Bruno sono rispetti-

vamente sostituiti dai deputati Isgrò e Terranova.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta, venne decisa la nomina di un Comitato ristretto con il compito di provvedere alla redazione di un testo unificato delle tre proposte di legge rispettivamente di iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: « Abrogazione della legislazione contro l'urbanesimo e modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264 » (172); Nannuzzi ed altri: « Abrogazione della legge 1931, n. 358 e della legge 6 luglio 1939, n. 1092 » (361); Venturini ed altri: « Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo » (848). Sciogliendo la riserva circa la composizione di detto Comitato, comunico che ho chiamato a farvi parte i deputati: Delle Fave, Presidente della XIII Commissione, Riccio, Presidente della II Commissione, Elkan, Relatore per la II Commissione, Rapelli, Relatore per la XIII Commissione, Calvi, Mattarelli, Roberti, Villa Giovanni, Maglietta, Sanicolò, Zurlini, Armaroli, Ferioli e Nucci.

**Seguito della discussione abbinata del disegno di legge: Istituzione di un Fondo per l'assicurazione invalidità e vecchiaia del clero (1674) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri: Istituzione dell'Ente di previdenza ed assistenza per il clero (Urgenza) (70).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione di un Fondo per

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero » (1674) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro ed altri: « Istituzione dell'Ente di previdenza ed assistenza per il clero » (70).

MAGLIETTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Cercherò di precisare con chiarezza e, comunque, con la massima fermezza, per quanto concerne il punto di vista politico, quale sia l'atteggiamento del gruppo parlamentare cui appartengo, cioè del partito comunista italiano, nei confronti del disegno e della proposta di legge per l'assistenza al clero. Conviene, anzitutto, premettere che i deputati della nostra parte sono sostenitori dell'assicurazione generale obbligatoria per tutti i cittadini per cui, anche nella presente situazione è ovvio che, qualunque sia il modo con il quale si cerchi di raggiungere questo obiettivo, esso troverà da parte nostra, attenta considerazione. È, però, doveroso rilevare come noi ci si trovi sempre in posizione, oserei dire perenne, di polemica con l'atteggiamento della maggioranza per quanto riguarda il modo pratico con il quale si affrontano, i problemi assicurativi. Nessuna meraviglia, pertanto, che — pur condividendo obiettivamente le finalità del progetto di legge governativo sottoposto al nostro esame — nel rilevare le veramente munifiche provvidenze proposte in favore di questo particolare gruppo di cittadini italiani e la rapida, direi quasi frettolosa, iscrizione all'ordine del giorno dei due provvedimenti in esame, noi si sia obiettivamente portati a paragonare questa situazione con quella di altri provvedimenti analoghi in favore di altre categorie di cittadini.

Nessuna obiezione verrebbe da noi mossa, né alcuna questione sarebbe sollevata, qualora i provvedimenti in esame e, soprattutto, il disegno di legge avessero avuto il semplice scopo di iscrivere il clero alla previdenza sociale, come una qualsiasi altra categoria di lavoratori; ma, poiché ci troviamo di fronte ad un complesso di norme che fanno di preferenza e di privilegio, cui oltre tutto si aggiunge la solerzia, veramente ammirevole, con la quale il Governo ed il Parlamento si stanno adoperando per risolvere rapidamente la questione — reperendo anche con notevole facilità parecchie centinaia di milioni di lire, mentre ben sappiamo quante difficoltà siano state fraposte, in diverse altre occasioni, quando s'è trattato di aumentare, sia pure di poche migliaia di lire, il contributo dello Stato in favore di altre categorie di lavoratori — ebbene, noi allora, pur riaffermando le nostre istanze per l'attuazione della sicurezza sociale

e della previdenza sociale per tutti, ci poniamo in una posizione di aperta critica nei confronti del disegno di legge.

Critica, anzitutto, politica ed in secondo luogo, se il termine è esatto, tecnica.

Consideriamo, rapidamente, il panorama generale dell'assicurazione collettiva: se le mie conoscenze sono esatte, il problema della riforma assicurativa e previdenziale è stato posto fin dall'epoca della Costituente. Da allora siamo andati avanti con interviste, articoli, progetti, promesse precisando, anzi, ogni qual volta veniva sollevata la questione, che niente di particolare doveva essere preconstituito e che tutte le varie situazioni sarebbero state affrontate gradualmente. Noi, infatti, abbiamo acquisito, in questo campo, una notevole esperienza, anche dal punto di vista legislativo, sia per quanto riguarda i lavoratori dipendenti sia per quel che concerne i lavoratori autonomi. È vero che, nel caso presente, l'onorevole Repossi — il quale, tuttavia, non mi ha convinto — ha affermato, senza però dimostrarlo, che i preti non sono né lavoratori autonomi né lavoratori dipendenti. Ma, allora, bisogna essere precisi e chiarire bene la posizione di questa categoria in quanto diverse sono le conseguenze che derivano dalla classificazione del gruppo nell'una e nell'altra specie a meno che non esista una categoria a se stante di « lavoratori preti », nel qual caso bisognerà esplicitamente aggiungere alle tradizionali categorie dei lavoratori, anche una terza ed avremmo: lavoratori autonomi, dipendenti e i preti.

E vediamo, ora, quali esperienze noi parlamentari, soprattutto i deputati componenti la XIII Commissione (Lavoro e previdenza sociale), si siano fatte attraverso anni di attività alla Camera nel campo delle assicurazioni. Per quanto riguarda l'aumento delle pensioni della previdenza sociale, abbiamo una legge che fa obbligo allo Stato di versare ogni anno al Fondo integrazione pensioni una determinata somma ammontante a qualche miliardo di lire; ebbene, la Camera ha dovuto unanimemente constatare, con rammarico, che lo Stato italiano, a tale riguardo, è un debitore insolvente. Per questo motivo mancano gli stanziamenti in favore del Fondo pensioni. Cominciamo, quindi, a prendere atto di questa verità: lo Stato non assolve i propri impegni. Ma andiamo ancora avanti: al Senato, giace da un anno e mezzo, così mi pare, una proposta di legge che porta a 15.000 lire il limite minimo di pensione. Ebbene, non è strano? Sembra che manchi il tempo per discutere questo provvedimento

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

e che non si possano trovare i fondi necessari, mentre proprio lo stesso limite minimo di 15.000 lire viene, oggi, proposto tranquillamente nel disegno di legge governativo riguardante il clero. Ecco che esistono due pesi e due misure! Ma c'è di più: se vogliamo scendere nei dettagli ed approfondire veramente la questione, noi troviamo altre categorie di cittadini veramente disagiate e disgraziate, cui bisognerebbe provvedere con urgenza. Ci sono, per esempio, i disoccupati, i quali versano in condizioni estremamente difficoltose. Ebbene, da oltre un anno giace al Senato una proposta di legge che li riguarda: l'aumento delle pensioni e dei sussidi di disoccupazione. Si dice, in proposito, che il Fondo disoccupazione non è in condizioni di poter soddisfare un aumento del sussidio mentre a noi risulta che ogni anno, proprio dal Fondo disoccupazione, lo Stato attinge decine di miliardi per effettuare altri finanziamenti.

Lo Stato, quindi, non solo non eroga quanto è tenuto a dare per legge, ma sottrae al fondo che i cittadini hanno formato attraverso una serie di rinunzie (magari non sempre volontarie, ma comunque sempre rinunzie) ciò di cui ha bisogno. Quando, invece, lo Stato si trova di fronte al clero, a questa categoria privilegiata di cittadini, cambia il modo di ragionare con incredibile facilità (è la parola esatta) e diventa comprensivo oltre ogni limite.

Grande stupore mi prende, onorevoli colleghi, quando mi soffermo a considerare quale è stato l'iter di questo disegno di legge. Esso è stato presentato alla Presidenza della Camera appena il 7 novembre 1959 ed è stato, non solo già posto all'ordine del giorno dei nostri lavori ma se ne sollecita anche la rapida soluzione. Viceversa, una proposta di legge, la numero 18, « Assicurazione volontaria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti delle donne casalinghe » dell'onorevole Titomanlio Vittoria (e si tratta in questo caso di un'esponente del partito di maggioranza) presentata il 18 giugno 1958 e sostenuta anche dalla collega Iotti Leonilde e credo dall'onorevole Macrelli ed altri, che si occupa non di una categoria speciale, quale è quella dei preti, ma di una categoria normalissima, la più normale che esista, quella delle donne casalinghe, non riesce ad ottenere l'onore di un benché minimo interessamento dei parlamentari.

PRESIDENTE. Mi permetto far rilevare all'onorevole Maglietta che la proposta Foderaro, che è oggi all'ordine del giorno dei nostri lavori, porta il numero 70.

MAGLIETTA. Mi scusi, onorevole Presidente, ma le considerazioni che faccio e che

possono sembrare a qualcuno fastidiose e magari fuori posto, sono invece estremamente importanti perché con questa legge noi siamo stati posti non tanto di fronte al problema dei preti, quanto a quello più grave delle pensioni in genere. Non è più la questione del vecchio sacerdote — per il quale io, sebbene miscredente, ho la massima considerazione ed il massimo rispetto — quella che dobbiamo affrontare, ma il problema di tutti i vecchi in genere. Non si tratta del vecchio sacerdote senza pensione, bensì dei « vecchi » senza pensione.

A questo proposito ricordo che fu presentata dal collega, onorevole Novella, il 26 luglio 1958 la proposta di legge « Assegno vitalizio ai vecchi lavoratori » (*Urgenza*) (165), analoga ad altra già decaduta nella passata legislatura. Ma, neppure l'onorevole Novella ha avuto l'onore di sentire sprecate due parole per la sua proposta di legge. Forse la parola « lavoratore » non riesce di gradimento alla maggioranza, ma non così è per noi. Noi rispettiamo i lavoratori e ci battiamo affinché questi possano lavorare e conquistarsi un posto migliore nella società. Certo vi è modo e modo di lavorare: lavorare a vuoto serve a ben poco. Anche gli addetti ai cantieri-scuola, secondo il vostro punto di vista lavorano ma, in effetti, essi si limitano a fare un buco in un posto, a riempirlo di nuovo e poi a farne un altro e così via.

Ma non basta, vi è di più: una mia proposta di legge, la n. 117 del 18 luglio 1958 relativa alla: « Concessione di un assegno vitalizio ai vecchi insegnanti non di ruolo esclusi dalla assicurazione I.N.P.S. per raggiunti limiti di età », che riproduceva, in sostanza, una analoga proposta della passata legislatura, non riesce, neppure essa, ad avere l'onore di un voto anche contrario. Evvia, abbiate almeno il coraggio di dire a questi vecchi insegnanti che essi non hanno diritti da accampare e che, invece, altre categorie possono vantare infinitamente di più!

E continuo ancora nella elencazione, onorevoli colleghi. Vi sono, infatti, due proposte di legge sulla parità salariale, identiche: una che porta quale primo firmatario il nome del deputato Penazzato: « Norme per l'attuazione della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici » (378) e l'altra a firma del deputato Cinciari Rodano Maria Lisa « Norme di attuazione della parità di retribuzione tra la mano d'opera maschile e femminile per un lavoro di valore eguale » (436). Ebbene noi non riusciamo a mandarle avanti; tutte le scuse sono buone per ritardarne l'esame.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

Ed ancora: la proposta di legge n. 340 degli onorevoli Aicardi e Berlinguer « Proroga della legge 3 maggio 1956, n. 393, contenente norme per la prosecuzione volontaria della assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia, e superstiti, da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione » non è stata mai presa in considerazione. Della mutua ai coltivatori diretti e dell'assistenza malattia ai braccianti non se ne parla nemmeno. Eppure, egregi colleghi, mentre si rifiuta alla categoria dei braccianti l'assistenza malattia, si è pronti, d'altro canto, a legiferare in favore del clero. Né è tutto: vi è anche il problema degli assegni familiari. In proposito ho presentato una modesta proposta di legge per i nipoti non conviventi. Noi sappiamo quali drammi si vivano nelle famiglie povere: ma anche qui niente da fare. Ma non basta: la legge per le case ai braccianti viene regolarmente rinviata da cinque sedute. In gergo familiare, da noi, questa situazione verrebbe definita come quella: « di figli e di figliastri »; in gergo politico si dirà, invece, che si fa una discriminazione tra i cittadini sulla base della classe e della categoria di appartenenza. Non credo sia molto decoroso per dei parlamentari agire in tal modo.

Desidero aggiungere, ancora, un'altro rilievo (e chiedo scusa se si tratta di una cosa mia personale): sulla mia persona si è ironizzato in tutta Italia per avere io presentato una proposta di legge che riconosce ai sacrestani il diritto alla pensione. Anche questa proposta, però, non riesce ad ottenere l'onore di un esame. Poiché si tratta della stessa materia, nel senso che ci si trova nell'ambito del mondo ecclesiastico, del quale fa certamente parte anche il sacrestano, ho chiesto che l'esame della mia proposta venisse abbinato a quello dei provvedimenti oggi in discussione, ma anche questo non mi è stato concesso. Nel corso del mio intervento vi leggerò qualche lettera ricevuta da sacrestani e spero di potervi convincere, così, della fondatezza della mia tesi e della leggerezza e facilità con le quali non si è esitato a fare una scelta, quanto mai ingiusta, nell'ambito di una stessa classe, chiamata a svolgere una medesima attività.

Mi rendo conto di essere fastidioso, egregi colleghi, ma d'altra parte io ho il dovere di insistere essendo il problema troppo grosso per venir preso alla leggera confinandolo nel dimenticatoio. No, onorevoli colleghi, tutti devono sapere qual è il vostro modo di legife-

rare. Tutti: i sacrestani, i vecchi senza pensione, i pensionati della previdenza sociale con il minimo di pensione, le casalinghe, i braccianti senza assistenza malattia, ecc. Tutti devono sapere che, mentre ad essi viene rifiutato, non la soluzione del problema, ma la discussione del problema, per un'altra categoria di cittadini — certamente collegata con la parte politica della maggioranza e che ha anche una sicura funzione elettorale proprio per la maggioranza — vengono costruiti ponti d'oro e, quindi, per essa tutto diventa facile e tutte le soluzioni si dimostrano possibili.

Quanto finora vi ho detto, onorevoli colleghi, si riferisce solo al punto di partenza, all'inizio di tutto un programma politico che intendiamo sviluppare nel Paese, rendendo noti al popolo italiano i sistemi da voi usati per affrontare le varie questioni. Dico « inizio » perché il problema che stiamo discutendo non si risolverà così, alla chetichella, tranquillamente in Commissione come avreste desiderato. Su questo problema si aprirà un dibattito grosso, durante il quale ognuno si assumerà le proprie responsabilità ed ognuno della nostra parte avrà modo di dimostrare che in noi vi è non solo comprensione, ma anche filiale affetto per i vecchi, qualunque sia la categoria cui essi appartengono e quale che sia la loro fede politica o religiosa; mentre gli altri — proprio in quelli che dovrebbero ispirare la loro opera a principi più umani — alla base di ogni loro ragionamento pongono la discriminazione e la scelta.

Onorevoli colleghi, voi avete un modo facile per dimostrare che ho torto: quello di capovolgere la situazione. Ho coniato uno *slogan* che volevo riservare per la fine del mio intervento, ma ve lo anticipo adesso, riferendomi all'antico detto: « Non fare agli altri quel che non vuoi sia fatto a te » io, riferendomi alle suindicate discriminazioni vi sîdo a dire: « Fate agli altri quello che volete sia fatto a loro ». Mi sembra che lo *slogan* sia molto cristiano e rispondente anche ai principi democratici ed allo spirito della Costituzione.

Se mi volessi addentrare nell'esame del disegno di legge governativo, le osservazioni che sono finora affiorate verrebbero letteralmente sommerse da altre considerazioni di estrema importanza, alcune forse positive ma altre, certamente, negative.

Prima considerazione: bisogna inquadrare la natura giuridica del lavoro dei cittadini preti perché da questa soluzione di principio si determinano le relative conseguenze. Il relatore per la XIII Commissione, onorevole

Repossi che, normalmente, ogni qual volta andiamo a toccare la previdenza sociale, interviene con una meticolosità da definirsi superpignolesca, nel caso specifico, ci ha detto subito, tranquillamente, che non esiste un datore di lavoro. Vorrei allora sapere se un'assicurazione del genere, visto che è escluso il contributo del datore di lavoro, sia cosa corretta alla luce della nostra legislazione assicurativa. Si tratta, è vero, di un lavoro *sui generis*, ma questi lavoratori in quale categoria rientrano? In quella dei lavoratori autonomi o in quella dei lavoratori dipendenti? E, ovviamente, una questione molto seria, giacché esistono due diversi minimi di pensione, quello di 9.500 lire per i lavoratori dipendenti e quello di 5.000 lire per gli autonomi.

Onorevoli colleghi, a me sembra che si voglia scientemente dimenticare tutto questo perché una dimenticanza del genere fa comodo per arrivare a quella soluzione di preferenza e privilegio che si intende adottare per questo gruppo di cittadini. Io non dico che ai preti non debbano essere concesse le previdenze previste, ma affermo che la legge deve essere uguale per tutti. Personalmente, penso che mi troverei molto male nei panni di un sacerdote perché, onorevoli colleghi, se io predicassi l'amore verso il prossimo, l'eguaglianza e la fratellanza universale e la carità, molto probabilmente, dico molto probabilmente, venendo a conoscenza di un particolare beneficio che mi dovesse essere concesso, come nel caso in cui ci stiamo occupando, penso che mi domanderei se non fosse mio dovere sollecitare il protettore che, per l'occasione, è lo Stato, ad aspettare ancora. Penso, addirittura, che lo spronerei a fare qualcosa di più nei confronti di coloro che si trovano veramente in cattive condizioni, prima di chiedere l'approvazione di un disegno di legge a me sproporzionatamente favorevole.

Nei confronti del disegno di legge in esame ho fatto anche una esperienza. Domenica scorsa ho tenuto un discorso ad una assemblea di pensionati ed ho parlato della pensione ai preti. Ebbene, lascio immaginare a voi, onorevoli colleghi, la reazione che ho suscitato. Tralascio di riferirvi le parole grosse che sono state dette, veramente cattive, ma vi assicuro che l'assemblea sembrava proprio inferocita. Inutile dire che i giudizi espressi non erano soltanto politici, bensì giudizi umani, terribili per la forma con la quale venivano manifestati.

Onorevoli colleghi, mi sembra che dobbiamo deciderci. I preti sono lavoratori dipendenti o autonomi? La risposta a questo quesito ha un significato profondo, fondamentale. Se sono dipendenti, ben altre cose occorre esaminare oltre al fatto del minimo vigente per gli altri lavoratori nell'ammontare di 9.500 lire al mese di pensione, minimo quanto mai irrisorio che, tuttavia, la società italiana ha creduto bene di stabilire nei confronti di gente che, magari, si arrabatta a lavorare per anni ed anni per sostenere una famiglia spesso numerosa.

Ma, oltre al diverso minimo di pensione che si vorrebbe stabilire per i preti, anche un'altra grande differenza di trattamento si vorrebbe attuare in loro favore: si vorrebbe abbassare a dieci il numero minimo degli anni di versamento delle marchette, adducendo come motivo che i preti non prestano il servizio militare. A me sembra proprio che si voglia scherzare con le parole. Ma pensiamo un po', dunque, a coloro che vengono riformati. Come sono considerati agli effetti dei versamenti delle marchette? Non devono, forse, versare anche loro per un minimo di quindici anni? E poi, si vuole forse considerare il lavoro del prete più oneroso e logorante di quello, ad esempio, del fonditore che vive ore e ore a temperature elevate, o di quello del cavatore che vive parecchie ore del giorno sotto terra? Vorrei proprio che gli onorevoli colleghi i quali, in circostanze precedenti, quando si discuteva sulla opportunità o meno di ridurre l'età pensionabile dei lavoratori, hanno parlato sollevando tante obiezioni ed eccezioni, ritrovassero adesso la loro dialettica, le loro argomentazioni e tutte le sottigliezze sfoderate per combattere l'abbassamento dell'età pensionabile. Io rispetto tutti i lavori, ma non posso fare a meno di considerare la differenza che esiste fra coloro che scavano, ad esempio, il Monte Bianco e coloro che svolgono la funzione, sia pure nobilissima, del prete.

Del resto, lo stesso progetto di legge governativo propone per i sacerdoti il pensionamento al compimento del 70° anno di età perché, evidentemente, si ritiene che lo sforzo cui essi vengono sottoposti non è eccessivo. Tuttavia, anche nei confronti di questo limite di età, noi non siamo d'accordo. Perché mai, un prete deve arrivare alla pensione a 70 anni, mentre per ogni altro lavoratore è sufficiente il limite di 60 anni? Non possiamo accettare una cosa del genere; la vecchiaia è rispettabile per tutti. Il prete, sotto questo profilo, deve essere uguale ad ogni altro la-

voratore e deve essere mandato in pensione a 60 anni.

Queste mie considerazioni a favore dei preti dimostrano che, non in veste anticlericale, posizione ormai superata, io sostengo le tesi avanti esposte, ma che sono soltanto animato dal principio dell'uguaglianza fra tutti i cittadini e dalla consapevolezza che questo principio deve permeare sempre le diverse attività dello Stato intese ad incrementare il benessere dei cittadini stessi. È per questo che mi ribello di fronte ai trattamenti sperequativi. Non è logico dare ad alcuni e negare ad altri, non è giusto consentire diversi periodi di contribuzione per il conseguimento di identici scopi. Contro questa discriminazione dei principi fondamentali della Costituzione e della coscienza umana, tutta la nostra parte si ribella.

Ma non ho finito. Vi sono ancora altre questioni da sollevare. Come è possibile, onorevoli colleghi, accettare il principio che si vorrebbe introdurre in merito alla invalidità del sacerdote, stabilendo che debba essere l'Ordinario ecclesiastico a decidere se l'invalidità al cento per cento di un prete possa essere o meno di impedimento alla sua attività? Ma facciamo, dunque, dei paragoni con altre categorie; figuriamoci per un momento di essere alla Fiat; ebbene, non è semplicemente assurdo pensare che si possa andare a chiedere al signor Valletta di avallare il parere di un medico che abbia dichiarato l'invalidità al cento per cento di un dipendente?

Ci sono dei principi che debbono corrispondere solo alla coscienza umana ed ai dettami fondamentali del nostro Stato. Qui, si parla dello Stato e non della Chiesa. Non vogliamo misconoscere l'autorità della Chiesa, ma non possiamo accettare che il parere di un medico che riconosce il 100 per cento di invalidità di un sacerdote debba essere confermato dall'Ordinario ecclesiastico, personaggio altissimo quanto si vuole, ma il cui parere sulla permanente impossibilità da parte di un prete ad esercitare il proprio ministero, sia per causa di malattia che per difetto fisico o mentale, non può essere assolutamente valido.

Queste sono cose veramente serie che investono questioni molto più grosse! Abbiamo già, ad esempio, una polemica in atto, nel campo sindacale, sulla questione della incapacità lavorativa dei lavoratori, ed il collega onorevole Penazzato, che vi partecipa, può darmene atto. Questa polemica è scaturita dal dramma nel quale, purtroppo, viviamo, dramma costituito dal fatto che, fino

ad oggi, sia la magistratura che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in questioni di incapacità lavorativa, si sono sempre pronunciati a danno dei lavoratori, perché hanno riconosciuto ai padroni la facoltà di decidere in materia.

Ma non basta ancora. Dove vogliamo lasciare il principio della contribuzione proporzionale, già connaturato ed affermato nella lettera e nello spirito di altre analoghe leggi e, soprattutto, nella coscienza dello Stato democratico? Un vescovo non può pagare quanto un parroco di montagna! È pazzesco! Allora, propongo addirittura l'esenzione dai contributi per i preti poveri! I contributi devono essere proporzionati perché, nel caso specifico dei sacerdoti, non si tratta di stipendi, bensì di prebende o di partecipazione a certi determinati benefici; spesso si tratta anche di rendite di terre. Le cose vanno dunque molto bene chiarite e ritengo che qualche onorevole collega, esperto in materia, possa fornirci la più ampia spiegazione; in caso contrario, bisognerà necessariamente domandare chiarificazioni altrove.

Per esempio, c'è differenza fra congruato e non congruato? Voi non ne fate alcun conto, fate semplicemente una distinzione. A me pare che il congruato, a differenza del non congruato, abbia dei rapporti con lo Stato. Allora, dall'aver o meno rapporti con lo Stato, nascono determinate conseguenze che bisogna esplicitamente rilevare. Certo, non fa piacere sentirsi dire certe cose, ma bisogna pur dirle! Il non congruato non ha alcun rapporto con lo Stato, per cui nascono rapporti giuridici diversi.

Onorevoli colleghi, che posizione intendete prendere con i sacerdoti di altri culti? I presbiteriani, gli evangelisti, i figli Jehova: sono anche costoro assicurati a norma della legge di cui si discute? Credo vi rendiate conto che una eventuale discriminazione determinerebbe un problema veramente imponente. Secondo voi il prete evangelista, che fa pur esso la carità, che svolge le funzioni religiose, talvolta anche in casa (ove qualcuno è rimasto addirittura murato), pur trovandosi nelle stesse condizioni del prete cattolico non ha diritto ad ottenere anch'egli i benefici concessi agli altri? È assurdo che un vecchio prete evangelista, il quale tra stenti e difficoltà cerca di assolvere i propri compiti (e solo noi comunisti possiamo capire le difficoltà in cui il poverino si dibatte, perché solo noi sappiamo quanto è difficile fare i comunisti...) (*Proteste vivissime e prolungate al centro*).

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

SULOTTO. Avete poco da urlare! Pensate ai licenziati della Fiat!

MAGLIETTA. Se mi aveste dato modo di terminare la frase, avrei detto che è difficile fare i comunisti, ma che tuttavia nella lotta ce la caviamo molto bene. Non è il caso, comunque, di soffermarci su questo punto. Vi dirò qualcosa di più interessante. Pochi giorni fa ho letto su di un giornale che, per intervento di non so quale autorità, monsignor Cippico è stato restituito alla vita religiosa dopo aver — come è noto — trafugato dei gioielli che potranno essere stati più o meno di valore e che, probabilmente, in fondo al cuore del Cippico erano destinati al picco di utilizzarli a scopi caritatevoli (per quanto il magistrato inquirente non si sia dimostrato dello stesso parere). Ebbene, il Cippico è stato restituito alla vita religiosa!

*Voce a destra.* Con l'obbligo però di restare in casa...

MAGLIETTA. Onorevoli colleghi, che il Cippico resti in casa o fuori, è un fatto che non mi riguarda in alcun modo, a parte la considerazione che la chiusura potrebbe essere stata determinata da ben altre ragioni.

PRESIDENTE. Onorevole Maglietta, la prego di rientrare nell'argomento.

MAGLIETTA. Onorevoli colleghi della Commissione, proprio per rientrare nell'argomento vorrei che comprendeste una cosa: noi desideriamo con tutto il cuore che i preti abbiano la pensione, ma ad una sola condizione: che tale aspirazione sia conseguita a parità di diritti e di doveri con gli altri vecchi. Vedete bene che, mentre noi siamo per l'eguaglianza, voi lottate per la disuguaglianza, cosa che non mi sembra eccessivamente lusinghiera, per voi.

Ma c'è ancora da considerare un'altra cosa sulla quale vi pregherei di prestare la massima attenzione. Il prete che va ad insegnare all'estero, per esempio in Argentina, a norma di questo disegno di legge, ha il diritto alla prosecuzione volontaria della assicurazione. Praticamente si viene, così, ad affermare il principio che si può essere assicurati obbligatoriamente in due modi. È veramente comica, per non dire grave, la situazione che, in tal modo, si determina, dal punto di vista costituzionale ed internazionale. Vi sono paesi nei quali il sacerdote acquista, nei riguardi dello Stato, una particolare posizione da cui scaturiscono degli obblighi e delle responsabilità (io che ho combattuto in Spagna posso dirvi che questo è uno dei paesi dove il prete, di qualsiasi nazione, quando vi esplica la propria attività, acquista precisi obblighi nei con-

fronti di quel Governo) che danno come contropartita il diritto a percepire una congrua o altro beneficio del genere; e noi a questi preti riconosciamo il diritto alla prosecuzione volontaria per l'assicurazione come se vivessero in Italia! Ma non basta: sono ben altre le contraddizioni in cui cadete. Immagino sapiate benissimo che esistono delle leggi internazionali in base alle quali è stabilito che il trattamento previdenziale nei vari paesi è reciproco. Voi, viceversa, avete candidamente sancito che il prete straniero, il quale presta il proprio servizio in Italia, non va assicurato; io vi dico, invece, che a norma del diritto internazionale voi avete l'obbligo di assicurarli.

A parte, comunque, il diritto internazionale, credo sia noto a tutti che la più grande potenza finanziaria europea è oggi la Chiesa cattolica, e penso di non mancare di rispetto a nessuno con una simile affermazione che è d'altra parte sufficientemente confortata dalle partecipazioni alla Società immobiliare, all'Acquedotto, al Banco di Roma, ecc...

PRESIDENTE. Questo non ha niente a che vedere con la pensione, onorevole Maglietta!

MAGLIETTA. C'entra e come, perché il sacerdote amministratore di questi beni, che — mi darete atto — sono notevoli (e chi li può contare!), acquista, a spese dello Stato per circa il 50 per cento il diritto alla pensione senza che il datore di lavoro, di cui amministra i beni economici e finanziari, dia neppure un soldo per costituire il fondo della sua pensione. Perché non domandiamo alla Confindustria se, a queste condizioni, non sia disposta a modificare le leggi dello Stato italiano? Si tratta di domande che, penso, meritino una risposta.

Ho accennato poco fa alla questione dei sacrestani. L'onorevole Sottosegretario di Stato, da me interpellato, mi assicurò dicendo che tutto era a posto: io vi comunico, invece, che nulla è a posto! E sapete bene che per i sacrestani non si chiedono stanziamenti di alcun genere.

REPOSSI, *Relatore per la XIII Commissione.* I sacrestani sono o non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria?

MAGLIETTA. E i portieri sono o non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria?

Un sacrestano di cui non faccio il nome (non per mancanza di riguardo a voi, ma per non mettere in imbarazzo il povero uomo) mi scrive in un italiano non del tutto corretto; nei seguenti termini: « Sono povero padre di famiglia, sono assoggetto dipendente da

anni di servizio alla parrocchia e chiedo l'elemosina e questa è la carità cristiana! Il parroco ci diceva che non abbiamo diritto alle marche assicurative perché non abbiamo uno stipendio fisso e viviamo di provvidenzialità ». Questa è, appunto, la voce di un cittadino italiano che presta la sua opera al pari di tantissimi altri; di un cittadino italiano che suona le campane con piacere degli uni e fastidio degli altri ma che, comunque, svolge il lavoro cui è stato assegnato: ebbene, a questo lavoratore non si riconosce alcun contratto di lavoro, né riposo settimanale, né assegni familiari, mentre per i preti si è disposti ad avere la più grande comprensione, la più viva gentilezza, la maggiore magnanimità possibile.

Sfido qualsiasi collega, d'altra parte, a dirmi se e dove esista una sola categoria (quella dei soldati, dei minatori, o quale che sia) per la quale lo Stato dia un contributo solo lontanamente configurabile a quanto è disposto a dare ai preti. Onorevoli colleghi, io mi son fatto dei conti precisi: i preti dovrebbero pagare 30 mila lire all'anno (senza distinzione di grado, con la risultante, quindi, che quelli appartenenti ai gradi più alti vengono maggiormente protetti) e, essendo valido il principio che è il datore di lavoro che paga, bisogna stabilire chi è, nella specie, che effettivamente paga. Sfido chiunque, ripeto, a dimostrare che esiste una sola categoria di cittadini nei confronti della quale lo Stato si comporti con altrettanta bontà e magnanimità e leggerezza rispetto all'articolo 81 della Costituzione, a meno che per caso, ed a nostra insaputa, non sia stato approvato un articolo 81-bis relativo a categorie protette da simpatie particolari.

Il sacerdote assolve in Italia una importante e delicata funzione che pur io, non religioso, rispetto dal più profondo del cuore, pronto a riconoscere incondizionatamente a quel sacerdote il diritto al trattamento assicurativo, purché, come ho già ripetutamente detto, quel diritto sia esercitato alla pari con quanto riservato agli altri vecchi. Dico trattamento assicurativo perché occorre riferirsi all'assicurazione completa; e nella specie alle note differenziazioni tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo. Bisogna stabilire, insomma, se nel caso in esame, gli interessati siano da considerarsi operai o lavoratori autonomi, in quanto da tale inquadramento, nascono situazioni ben determinate. Se si debbono considerare lavoratori autonomi, bisogna creare per essi la mutua (come per gli artigiani, per i coltivatori diretti, ecc.) te-

nendo ben presente che per esser iscritti alla mutua occorre pagare i relativi contributi; se, invece, li si considera lavoratori dipendenti, bisognerà tener presente i pagamenti per sussidi di disoccupazione, contributi antitubercolari, ecc.

Onorevoli colleghi, concludo questo mio intervento, che poteva anche essere più colorito, ma che ho voluto contenere quanto più possibile, sostenendo, ancora una volta, che la previdenza e l'assistenza sono diritti spettanti a tutta la collettività e che devono, quindi, essere uguali per tutti i cittadini. Noi riconosciamo il diritto alla pensione e ad ogni altra forma di assicurazione a tutti i cittadini, ma non siamo assolutamente disposti ad accettare il principio di concedere privilegi ad una determinata categoria. La vecchiaia, in quanto tale, è rispettabile, veneranda per tutti e, quindi, i vecchi vanno indistintamente aiutati e sorretti negli ultimi anni della loro vita. Non mi sembra giusto preoccuparci maggiormente di chi, per il voto di celibato che il suo ministero gli ha imposto, si trova ad essere solo, senza famiglia e senza figli da mantenere, di contro ad un pensionato che ha dato alla patria figli ancora insepolti nei vari continenti, senza tener conto di quelli che ancora gli gravano sulle spalle e che deve sfamare.

COLITTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero dire solo poche parole, certamente non colorite come quelle dell'onorevole Maglietta.

Ritengo che le due Commissioni riunite, prima di proseguire nell'esame del disegno di legge n. 1674 e della proposta di legge n. 70, debbano chiedere il parere della I Commissione (Affari costituzionali). Formulo, anzi, in proposito, formale richiesta.

Ed eccone le ragioni. Esaminando i provvedimenti previdenziali proposti a favore del clero, mi sono domandato se l'intervento del legislatore italiano, in tale materia, sia ammissibile sul piano giuridico costituzionale. A me non sembra che il clero secolare, avente o non avente diretta cura di anime, possa essere parificato, neanche per approssimazione, al personale dipendente da enti pubblici o da datori di lavoro privati; ho perfino delle perplessità ad assimilare gli ecclesiastici ai lavoratori autonomi. Ciò vale, naturalmente, in ordine all'esercizio della loro attività diretta a fini religiosi ché, invece, per quanto concerne la loro eventuale attività lavorativa diretta ad altri fini, come ad esempio l'insegnamento, l'esercizio della professione medica, ecc., essi rientrano pienamente nella comune disciplina



III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

legislativa, che lo Stato ha predisposto, con doveri e diritti in tutto pari a quelli degli altri cittadini esercitanti uguale attività.

La impossibilità logica di accostamento del contenuto dell'attività istituzionale del clero con il contenuto dei rapporti di lavoro presi in considerazione dal diritto, deriva dal fatto che, per tradizione millenaria, prima ancora che per disposizioni di leggi interne o di trattati o concordati, l'esercizio da parte degli ecclesiastici della loro attività a fini religiosi è rimasto sottratto alla ingerenza dello Stato, che ha sostanzialmente rinunciato ad occuparsene, in ciò aderendo alla ferma giusta volontà della Chiesa di considerare soggetta l'attività stessa unicamente al proprio ordinamento giuridico, autonomo e sovrano.

Ciò premesso, è legittimo il dubbio se sia giuridicamente ammissibile che lo Stato intervenga ad imporre determinati obblighi (contributi) ed a riconoscere determinati diritti (trattamento di quiescenza) agli ecclesiastici, in relazione all'esercizio di una attività che si svolge completamente al di fuori del proprio ordinamento giuridico.

Non credo, inoltre, di errare, se affermo che l'intervento dello Stato, in una materia di questo genere, porti ad una confusione e ad una interferenza di norme di diritto statale da una parte e di diritto canonico dall'altra, suscettibile di creare molte incongruenze e sperequazioni, nonché gravi imbarazzi nella loro pratica applicazione. L'ordinamento giuridico della Chiesa, infatti, per suo conto provvede non soltanto a regolare l'esercizio dell'attività del clero dal punto di vista spirituale, ma anche ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni materiali dei sacerdoti attraverso un organico sistema di antica elaborazione. In altri termini, la Chiesa si è dovuta porre, non da ora, ma da molti secoli a questa parte, il problema del sostentamento del clero secolare e regolare e lo ha risolto con un certo sistema, che, ovviamente, non ha nulla di comune con le provvidenze attuate dallo Stato nel campo dei rapporti di lavoro pubblici e privati, pur rispondendo allo stesso scopo. Così, ad esempio, nel diritto canonico vige la regola della perpetuità del beneficio, onde il vescovo o il parroco rimangono investiti dell'ufficio, continuando a percepire il reddito dei beni connessi all'ufficio stesso, fino alla morte, senza limite di età. In caso di invalidità, non perdono di norma l'ufficio ed il beneficio, ma si vedono assegnati un aiutante, coadiutore o vice-parroco, che solo di fatto, ma non di diritto, li sostituisce. È chiaro come tutto questo complesso ed organico sistema codificato nel

diritto canonico non sia compatibile con il normale sistema del diritto statale, che prevede, invece, il collocamento a riposo dei lavoratori, la pensione, ecc.

Nessuna rilevanza, in contrario, ha il fatto che lo Stato già oggi si interessi in più modi dell'attività degli organi della Chiesa, corrispondendo, fra l'altro, ai vescovi ed ai parroci il supplemento di congrua. È fin troppo chiaro che questo intervento dello Stato rimane sempre limitato a casi ben individuati e che si esplica in forme rigorosamente contenute, in modo tale da ridurre al minimo il contatto o l'interferenza fra i due ordinamenti. In altri termini, quando ciò avviene, l'intervento dello Stato conserva tutte le caratteristiche di un intervento proveniente da un ente, che rimane estraneo ed esterno rispetto all'ordinamento della Chiesa.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento da parte dello Stato dei supplementi di congrua e degli assegni supplementari di congrua, è da osservare: *a)* che lo Stato non interferisce nella amministrazione finanziaria degli enti ecclesiastici, ma si limita ad assicurare ai sacerdoti, titolari di un beneficio, il cui reddito sia inferiore a quello che lo Stato ritiene necessario per il loro sostentamento, un assegno, in modo che il reddito del titolare raggiunga un limite minimo; *b)* che lo Stato, una volta concesso l'assegno, si disinteressa del come venga speso e della capacità ed efficienza del titolare nell'espletamento delle pratiche inerenti all'ufficio da lui occupato; *c)* che l'assegno supplementare di congrua ha avuto origine dalla necessità di controbilanciare in qualche modo l'eversione dei patrimoni ecclesiastici.

Come si vede, l'intervento dello Stato è stato, finora, volutamente limitato ed esterno appunto per non creare, attraverso interferenze, sia pure di carattere amministrativo, attriti, che avrebbero pregiudicato l'equilibrio raggiunto.

A conclusione, comunque, di queste osservazioni preliminari ed a riprova della loro fondatezza, osservo che l'articolo 7 della Costituzione afferma la reciproca indipendenza dello Stato e della Chiesa nel loro ordine e che l'articolo 30, comma terzo, del Concordato, che parla delle congrue, dice: « Lo Stato italiano, fino a che con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi in vigore ».

Secondo lo spirito di questa ultima clausola pare, poi, chiaro che ogni provvedimento di carattere economico nei riguardi del clero, in relazione all'esercizio del suo ministero, dovrebbe essere materia da concordarsi bilateralmente e non da decidersi unilateralmente da parte dello Stato italiano.

Sono queste le ragioni, per le quali io chiedo che le Commissioni riunite, prima di procedere nell'esame dei progetti di legge chiedano il parere della I Commissione.

TERRANOVA. Dopo l'intervento polemico dell'onorevole Maglietta e i rilievi di carattere giuridico-costituzionale dell'onorevole Colitto, desidero esprimere il mio pensiero.

Pur non facendo parte di alcuna delle due Commissioni oggi qui riunite, intervengo, in sostituzione del collega Storti, su di un disegno di legge che riguarda uno degli argomenti da me trattati alla Camera, il 15 ottobre 1958, in sede di discussione dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

In quell'occasione descrissi le reali condizioni del clero italiano, congruato e non congruato, secolare e regolare e, confortato da motivi di ordine storico, giuridico, costituzionale e concordatario, dimostrai come il Governo non potesse rimanere ancora insensibile alle legittime attese del clero.

A conclusione del mio discorso, che ebbe larga eco sulla stampa cattolica, il Governo accettò e la Camera approvò, a grande maggioranza, un ordine del giorno che mi permetto rinverdire alla memoria dei colleghi: « La Camera, considerate le tristi condizioni in cui vive il clero italiano, del quale riconosce l'alta funzione sociale e la nobile missione di civiltà nel mondo; volendo ad esso dare tranquillità economica in nome della Costituzione e del Concordato, invita il Governo a predisporre gli opportuni provvedimenti con i quali lo Stato: 1°) estenda e migliori le vigenti disposizioni circa gli assegni o altri contributi a favore del clero e dei religiosi; 2°) organizzi una adeguata assistenza sanitaria e previdenziale per la invalidità e vecchiaia del clero; 3°) provveda alla riparazione ed alla conservazione degli edifici ecclesiastici e di culto con adeguati contributi; 4°) si impegni a riformare ed integrare secondo le nuove esigenze sociali e quelle della Chiesa la legislazione ecclesiastica a norma dell'articolo 29 del Concordato, sganciandola definitivamente dalla vecchia e vieta legislazione eversiva ».

A tal proposito il Governo presentava il 7 luglio di quest'anno un disegno di legge, approvato recentemente dai due rami del Parlamento, riguardante gli aumenti al clero con-

gruato, aumenti che, se non risolvono *in toto* il problema delle condizioni del clero secolare, le migliorano sensibilmente. Il Governo, però, non ha ritenuto di affrontare il problema economico del clero regolare nonostante esso sia stato da me ampiamente illustrato nel citato discorso.

Oggi è in discussione un disegno di legge riguardante l'istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero. La relazione che accompagna il disegno di legge cita la parte del mio ordine del giorno che riguarda, appunto, l'assistenza sanitaria e la previdenza per l'invalidità e vecchiaia al clero, ed io ringrazio il Governo per la citazione. Si tratta, indubbiamente, di un notevole passo avanti che testimonia la sensibilità del Governo anche verso una così nobile e meritevole categoria. Desidero, tuttavia, fare un rilievo di carattere generale. Il testo del disegno di legge governativo ed il riferimento nella relazione al mio ordine del giorno farebbero intendere, senza possibilità di dubbi, trattarsi di un provvedimento in favore di tutto il clero e non soltanto del clero secolare come è detto nella relazione e nel disegno di legge. Di conseguenza ritengo più rispondente ad un criterio di giustizia ed a un più ampio concetto di socialità la proposta di legge Foderaro che comprende, viceversa, tutto il clero, congruato e non congruato, secolare e regolare.

A parte il fatto che con il termine « clero » si intendono tutti i sacerdoti, quelli secolari e quelli regolari e che sul concetto unico di clero, in cui convergono secolari e religiosi, non v'è dubbio alcuno, tanto più che nel diritto canonico non esiste la definizione di clero, ma quella di chierico (codice canonico 168, paragrafo 1°: « sono chierici quelli dedicati ai divini ministeri almeno con la tonsura ») l'insieme dei quali, incardinato ad una diocesi o ad un istituto religioso, costituisce il clero, sembra illogico, oltre che ingiusto, escludere dal disegno di legge una parte del clero, cioè i religiosi.

L'articolo 29, lettera 4ª), del Concordato e l'articolo 20 della Costituzione escludono nello spirito e nella lettera ogni privilegio, odioso per gli ordini religiosi, mentre affermano, in via di principio, la equiparazione di tali enti (associazioni o istituti) a quelli per i quali le leggi tributarie stabiliscono, invece, un trattamento di favore e cioè un privilegio.

Orbene, in uno Stato sociale nel quale il « diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale » è garantito in via di principio ad « ogni cittadino » secondo l'articolo 38 della Costituzione, e nel quale, di fatto, l'assicurazione

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

per la invalidità e la vecchiaia si va estendendo a tutte le categorie di cittadini, lavoratori e bisognosi, ivi compreso il clero secolare — il cui riconoscimento al diritto di assistenza si è potuto effettuare solo previo il superamento del vecchio schema di rapporto tra datore di lavoro e lavoratore — la esclusione dalle previste provvidenze del clero regolare rappresenta ovviamente un atteggiamento odioso, contrario non soltanto alla giustizia ed alla equità, ma anche allo spirito ed in parte alla lettera della Costituzione.

Starei per dire che, secondo lo spirito del citato articolo 29, lettera 4° del Concordato e dell'articolo 20 della Costituzione, non dovrebbero escludersi neppure le associazioni religiose non sacerdotali, come i fratelli delle scuole cristiane i fratelli Maristi, i fate bene Fratelli, ecc., la cui nobile azione sociale è a tutti nota. Ma volendo limitare il provvedimento, così come è annunciato nel suo testo, solo al clero, vale a dire ai sacerdoti, e cioè ai chierici nel significato canonico, non può un Governo, peraltro così qualificato come l'attuale, escludere dal proposto beneficio il clero regolare. Né vale, onorevoli colleghi, invocare, in contrario, il voto di povertà che specifica lo *status* personale di questa categoria di cittadini. Anche a prescindere dal modo assai diverso in cui il contenuto del voto viene determinato nei vari ordini religiosi, la sua emanazione e le obbligazioni che ne derivano riguardano esclusivamente i rapporti tra il singolo religioso e l'ordine cui egli appartiene, e, in definitiva, il diritto canonico. Trattasi cioè di uno *status* appunto religioso, avente esclusiva rilevanza morale, religiosa e canonistica, non economica, non sociale e non giuridico-statuale.

Si è detto anche che il provvedimento riguarda il sacerdote in cura d'anime. Ma il clero regolare ha spesso cura d'anime attraverso le parrocchie, le cappellanie, l'assistenza religiosa nelle forze armate, nelle fabbriche, negli ospedali, ecc., con lo svolgimento cioè di funzioni affatto identiche a quelle del clero secolare, mentre esercita, altresì, professioni e mestieri (insegnamento, cura di malati, lavori agricoli, ecc.) che ne mettono in risalto ed in misura anche maggiore ed in forma più comune l'autentica fisionomia di categoria di lavoratori dei suoi componenti secondo la massima fondamentale della vita religiosa: *ora et labora*. Infatti, in molti Stati socialmente progrediti e democratici, come ad esempio negli Stati Uniti, le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono pacificamente estese anche al clero regolare.

Purtroppo, come già dissi nel mio ricordato discorso e come ripeto qui, la legislazione italiana vigente è tuttora ancorata alle leggi eversive. Infatti, lo Stato ancora concede gli assegni supplementari di congrua ai soli titolari di quegli uffici ecclesiastici che le leggi eversive non soppressero, ma nessuna sovvenzione dà a tutto il rimanente clero, ignorando che ogni sacerdote secolare e regolare, dividendo l'esercizio dell'attività spirituale, è partecipe della parrocchialità.

In uno Stato moderno, come il nostro e con il nuovo spirito di collaborazione e di intesa che anima i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, sono ormai anacronistiche certe condizioni e certe eccezioni.

Chiedo, pertanto, che il provvedimento in esame sia esteso a tutto il clero secolare e regolare e presenterò, in proposito, un emendamento al primo comma dell'articolo 4 che confido gli onorevoli colleghi vorranno approvare allorquando si passerà all'approvazione degli articoli.

Altro argomento riguarda il limite di età per il beneficio della pensione fissato a 70 anni anziché a 65, come previsto dalla proposta di legge Foderaro e come, del resto, stabilito negli altri sistemi di pensionamento. Né valgono gli argomenti accennati nella relazione ministeriale secondo cui, ad esempio, l'attività svolta dai sacerdoti consente normalmente di esercitare attivamente il ministero spirituale anche in età avanzata mentre, d'altro canto, la elevazione del limite di età può costituire un importante elemento di riduzione dei costi del sistema assicurativo. Sono, perciò, d'accordo con il relatore, onorevole Pintus, nel ridurre il limite di età da 70 a 65 anni conformemente a quanto previsto in tutti i sistemi di pensionamento.

Presenterò, pertanto, un emendamento in tal senso all'articolo 8 che, spero, gli onorevoli colleghi vorranno approvare allorquando si passerà all'esame degli articoli.

BETTOLI. Onorevoli colleghi, io penso che alla discussione di questa legge sia mancata una vera e propria relazione. Infatti i due relatori, onorevole Pintus ed onorevole Repossi, nella seduta precedente, hanno illustrato semplicemente i progetti di legge, senza indicare, in effetti, il campo di applicazione della legge stessa. Ritengo, pertanto, giusta l'osservazione fatta dal collega onorevole Colitto il quale sostiene che un provvedimento del genere debba, prima di tutto, andare all'esame della Commissione Affari costituzionali. I due relatori non ci hanno detto in base a quali principi noi si costituisca il

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

diritto alla pensione per il clero e, poiché, ad onta dei molti sforzi, non riusciamo a stabilire un tale principio, penso vada accolta la proposta dell'onorevole Colitto.

PRESIDENTE. Onorevole Bettoli, ma noi siamo qui riuniti precisamente a questo scopo.

BETTOLI. Desidero, comunque, sapere come vanno definiti i soggetti cui spetta il diritto alla pensione, quali sono e come vanno individuati, se sia vero che non possono essere considerati lavoratori subordinati anche se vi sono dei religiosi (non faccio qui alcuna distinzione tra clero secolare e clero regolare) che lavorano alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o private per cui sono già regolarmente assicurati, agli effetti della pensione, come qualsiasi altro dipendente. L'ultima legge che abbiamo varato per estendere la pensione ai religiosi dipendenti da istituti ospedalieri ne è una prova, e sotto questo aspetto siamo stati tutti unanimi nel riconoscere il diritto (che è poi un dovere) per quei religiosi di essere considerati alla stregua dei lavoratori subordinati. Quel che vorrei sapere, inoltre, è se essi possano o no venir considerati lavoratori autonomi. Infatti, partendo dal punto di vista della legislazione previdenziale italiana, non si capisce quale debba essere, nella specie, la base di partenza per riconoscere la sussistenza o meno del diritto alla pensione.

Onorevoli colleghi, quando noi abbiamo fatto la legge per la pensione ai contadini, abbiamo rispettato tutte le norme della legislazione previdenziale italiana; abbiamo stabilito, infatti, che i contributi vanno pagati in rapporto al numero delle persone assicurate e queste sono state determinate dal limite delle proprietà o delle terre che lavorano e, in base a queste, furono stabiliti i contributi da versare. Quando ci siamo preoccupati della pensione agli artigiani abbiamo fissato un determinato sistema contributivo in base all'entità della bottega e dei dipendenti che ivi lavorano. Ma, in questo caso, cosa prendiamo in considerazione, onorevoli colleghi? Le messe che celebrano o i battesimi o i matrimoni? Ovviamente dobbiamo basarci sulla congrua, sull'entità del reddito ricavato in una determinata parrocchia dalle terre e dai fabbricati che vi sono annessi in proprietà. Se una parrocchia ha annesse delle terre, chi mi può contestare che il prete non potrebbe essere considerato un coltivatore diretto e come tale inquadrato nella categoria corrispondente? Perciò, onorevoli colleghi, il problema non è così semplice come lo avete fatto

apparire nelle due relazioni. Voi mi direte: c'è la Costituzione che richiama il Concordato...

TERRANOVA. Precisamente l'articolo 38.

BETTOLI. Il disegno di legge prevede ad un certo punto, l'intervento dell'Ordinario ecclesiastico, almeno per quanto concerne l'accertamento dell'invalidità. Mi domando, proprio, dove si voglia arrivare. Personalmente, riconosco un solo elemento che stia ad indicare un obbligo da parte dello Stato alla contribuzione, ed è la congrua. Attraverso contorsioni o distorsioni del pensiero, posso anche arrivare a concepire la congrua come una specie di stipendio, o di compenso, che lo Stato elargisce a determinati sacerdoti; e non voglio nemmeno ricercare il perché o la natura del diritto alla congrua da parte dei beneficiati; ma non riesco a capire, però, come si possa arrivare a dire che questo disegno di legge costituisca il primo tentativo per creare in Italia un sistema di sicurezza sociale. Perché, allora, entrano in discussione tutte le giuste osservazioni fatte dall'onorevole Maglietta. È fin troppo evidente che, per quanto riguarda il clero, non possiamo definire quale e quanta parte della sua attività sia subordinata allo Stato italiano e quale e quanta, invece, sia ad uno Stato straniero come è, appunto, la Città del Vaticano. Voi stessi, onorevoli colleghi della maggioranza, non siete in grado di sostenere il progetto di legge governativo e dimostrare di non sapere fare altro che assumere posizioni integraliste considerandovi, così, dei dipendenti della Chiesa e non deputati della Repubblica italiana.

Ad ogni modo, per concludere, esprimo la mia opinione che, soprattutto, parlando di clero secolare, debbano essere le diocesi a trovare un sistema di solidarietà fra preti ricchi e preti poveri. Anche questa diversità di posizioni economiche ha la sua importanza: a me non pare che esista solidarietà fra le diverse parrocchie; i preti che hanno parrocchie ricche se le tengono senza dare alcun contributo alle parrocchie povere. Ecco perché, prima di chiedere tanto semplicemente un contributo allo Stato per sostenere la situazione grave nella quale vertono tanti sacerdoti, è necessario che le diocesi stabiliscano fra di loro una maggiore mutua assistenza.

Solo quando la Chiesa avrà fatto tutto quanto è necessario per abolire certe situazioni di privilegio e sollevare le varie situazioni di indigenza esistenti in alcune diocesi italiane, sarà possibile vedere che cosa lo Stato italiano sarà in grado di fare per arrivare

ad integrare l'opera della Chiesa; naturalmente, tenendo soltanto conto di quello che è diritto o dovere del sacerdote in qualità di cittadino della Repubblica italiana.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, sono del parere che il progetto di legge sottoposto al nostro esame debba avere ampia e approfondita discussione. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità di fronte alla pubblica opinione. Vedremo dal prosieguo della discussione se sarà opportuno chiedere addirittura la rimessione in aula del provvedimento.

Dichiaro, intanto, di associarmi alla proposta dell'onorevole Colitto e di chiedere il parere della Commissione Affari costituzionali.

ROBERTI. Mi limiterò ad alcune osservazioni, senza cedere a suggestioni ideologiche che potrebbero deviare il discorso dall'esame puro e semplice del provvedimento. Per quanto riguarda la figura ed i soggetti di queste forme di assicurazione previdenziale, penso, personalmente, che si sia determinata una certa confusione, e ciò per l'abitudine invalsa a voler considerare sempre in una determinata maniera i lavoratori ed in particolare i lavoratori dipendenti. Il concetto della previdenza sociale riguarda, è vero i lavoratori, e per giunta quelli dipendenti, dal momento che soltanto i lavoratori dipendenti, retribuiti con una determinata mercede in cambio della loro prestazione lavorativa — e proprio per il basso livello di questa loro mercede — non sono in condizioni, o quanto meno si presume che non lo siano, di provvedere da soli a garantirsi una forma di assistenza e di previdenza così che occorre l'assicurazione obbligatoria, con conseguente intervento dello Stato.

Ma, ormai, da molto tempo questa impostazione classica del diritto previdenziale si è spostata in tutt'altro campo. Ha invaso anche quello dell'imprenditore che corre il rischio economico della propria impresa e viene ritenuto meritevole di una tutela previdenziale con il contributo dello Stato. Ciò è valso per i coltivatori diretti, per gli artigiani e sta valendo, inoltre, per i commercianti e per le altre categorie. Anche i professionisti si orientano verso forme di previdenza a carattere originariamente mutualistico che, poi, diventano obbligatorie. Tutti postulano la necessità del contributo della collettività per ripianare, appunto, le minori possibilità di guadagno che si determinano nei periodi della vecchiaia, invalidità o malattia. Quindi, il concetto che l'articolo 38 della Costituzione debba

applicarsi soltanto ai lavoratori in senso stretto, è stato, a mio avviso, superato dal punto di vista rigorosamente scientifico e viene superato, ancora, ogni giorno dalla pressione di taluni bisogni economici e da considerazioni di ordine sociale.

Sappiamo tutti che il diritto è la chiave di sicurezza dei fenomeni economici e sociali, ma non si può prescindere da particolari posizioni di ordine economico e sociale già esistenti. Non possiamo non constatare l'esistenza di una ben precisa situazione di ordine economico che, per il numero abbastanza rilevante del clero che ammonta a varie decine di migliaia di unità, assume un notevole valore di carattere sociale. A me sembra che tutte le obiezioni sollevate in modo particolare dagli onorevoli Colitto e Bettoli non abbiano alcun fondamento, sia per quanto riguarda la prassi legislativa che stiamo attuando in questo settore, sia per quanto riguarda il tassativo dettato della Costituzione che all'articolo 38, 1° comma, impone allo Stato l'obbligo di assistere tutti i cittadini in quanto tali (e non come lavoratori). Con questo rispondo alle obiezioni di carattere giuridico-costituzionale sollevate dall'onorevole Colitto circa i rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Questi rapporti si possono considerare come si crede (a parte il fatto che vi è un Trattato ed un Concordato con la Santa Sede che li precisa abbastanza bene), ma non si può escludere che i ministri del culto cattolico siano cittadini italiani e, in quanto tali, lo Stato ha nei loro confronti gli stessi doveri che nei riguardi di tutti i cittadini, proprio ai sensi del primo comma dell'articolo 38 della Costituzione.

Come esercita e come può esercitare lo Stato tale suo dovere di assistenza sociale nei confronti di questa ben configurata categoria di cittadini? Lo Stato ha scelto una forma mutualistica di soccorso per costoro e, poiché questa forma mutualistica non potrebbe attuarsi con i soli mezzi della categoria interessata, ecco che esso interviene, ancora, con l'erogazione di un contributo in loro favore. Si sa che ogni forma mutualistica e, quindi, assicurativa, quando si esercita su una platea contributiva abbastanza vasta (e in questo caso si tratta di decine di migliaia di elementi) ha bisogno, per inderogabili necessità tecniche (per poter valutare precedentemente il rischio che si va a coprire ed i contributi necessari per il rischio stesso), della obbligatorietà del contributo, altrimenti non vi sarebbe alcuna possibilità tecnica di natura attuariale per procedere ad una valutazione della effettiva entità del fenomeno economico e

del soccorso. Quindi, un punto fondamentale è questo: contributo obbligatorio, che si può definire una necessità tecnica, per l'attuazione di un sistema assistenziale attraverso forme mutualistiche previdenziali.

Circa l'obiezione fatta dall'onorevole Colitto che questa forma obbligatoria sostanzialmente viene a porre un vincolo ai cittadini italiani in quanto appartenenti ad un ordine per il quale c'è una sovranità riconosciuta di un altro Ente, devo rispondere che proprio perché sono cittadini italiani possono essere sottoposti agli stessi vincoli cui sono sottoposti gli altri (caso di guerra e simili) e che le sue preoccupazioni sono, per così dire, eccessive in quanto, tutt'al più, a sollevarle dovrebbe essere la parte cosiddetta vincolata. A questo proposito pregherei il rappresentante del Governo di volerci dare qualche delucidazione perché è chiaro che, prima di giungere alla presentazione di un disegno di legge che investe tutto l'ordine ecclesiastico, già regolato da un Concordato ed un Trattato, ci saranno state delle intese e degli incontri. In tal modo, spero, potranno essere fugate le preoccupazioni dell'onorevole Colitto.

Credo sia opinione di tutti che il culto della religione cattolica costituisca per la intera nazione italiana una esigenza primaria in quanto appaga bisogni spirituali avvertiti da tutti, per cui ritengo che le obiezioni mosse a questa nobile iniziativa non abbiano ragione di essere.

**GREPPI.** Vorrei fare una proposta di carattere pratico, per superare le discussioni che si sono sviluppate fino ad ora.

Premetto che sono credente, ma aggiungo che, qui, tutti dovrebbero dimenticare di essere credenti o di essere non credenti, perché si tratta di risolvere problemi della vita pratica, che riguardano la terra e non il cielo. Di fronte a questi problemi, tutti devono essere considerati uguali.

Non ho alcun dubbio circa il diritto dei sacerdoti ad avere questo trattamento assicurativo. Senonché, sono rimasto turbato da alcune osservazioni di carattere comparativo di grande importanza fatte dal collega Maglietta. La politica è fatta soprattutto di equità. Non c'è dubbio che i richiami del collega abbiano una notevole importanza. D'altronde, mi ha maggiormente preoccupato il rilievo del collega Colitto.

È evidente che l'osservazione, chiamiamola così, per non dire la pregiudiziale, fatta dall'onorevole Colitto, richiede un parere che ha i caratteri di un presupposto per cui bisognerà rinviare la discussione affinché

la Commissione Costituzionale sia interpellata, il che mi sembra imprescindibile. Rinviando, a questo titolo, la discussione, si potrà tener conto, come osservava l'onorevole Maglietta, di tutte le altre situazioni che sono pendenti e che non sono meno importanti. D'altra parte, signor Presidente, possiamo dire ragionevolmente che non siamo alle porte con i sassi, e ciò per tre ragioni. Prima ragione: il clero deve sopportare lo stato di povertà con maggiore pazienza in confronto di qualunque altro cittadino, perché deve fare dello stato di povertà anche una ragione di merito. Seconda ragione: la Chiesa, se non è la più grande potenza economica, certamente si trova in condizioni di riparare alle sperequazioni più gravi e di soccorrere i casi più urgenti; terza considerazione, che è già stata affacciata soltanto per inciso, il trattamento mutualistico previdenziale si accumula ai benefici. I benefici hanno certamente carattere perpetuo. Non c'è un limite di età per l'esercizio del culto, cosicché i sacerdoti continuano a fruire dei benefici stessi, della pensione, della previdenza, degli emolumenti. Ecco le tre ragioni per le quali io dicevo che non siamo di fronte ad un caso di urgenza.

Non vertendo in un caso di particolare urgenza, essendovi altri casi certamente più impellenti, per le considerazioni fatte e per altre che si possano fare, ritengo che la discussione possa essere rinviata.

Si richiamino tutte le proposte che riguardano le pensioni per le categorie particolarmente sacrificate e si portino qui perché vengano discusse tutte insieme. In questa proposta non c'è niente di troppo romantico o di troppo astratto. Noi osserveremo un criterio di equità che mi sembra fondamentale.

Penso che i sacerdoti saranno orgogliosi di aver determinato, con la loro situazione, questo atto di giustizia, che si può concretare soltanto attraverso la messa in discussione di tutte le proposte di pensioni, che sono innegabilmente molto più urgenti di quella della quale abbiamo parlato. È una proposta di carattere pratico la mia, suggerita da una azione così seria, da meritare di essere accolta.

**PRESIDENTE.** Attraverso la discussione sono sorte delle perplessità nella coscienza di molti onorevoli colleghi, ed a norma dell'articolo 37 del regolamento della Camera, accogliendo la richiesta formulata dall'onorevole Colitto, alla quale hanno aderito altri onorevoli colleghi, ritengo opportuno di sentire il parere della Commissione Affari costituzionali.

Chiedo, pertanto, alla Commissione di decidere sulla utilità e necessità di questo parere.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non interferisco sulla procedura che il Parlamento vuole seguire.

Desidero svolgere delle brevi considerazioni. A mio avviso l'impostazione più valida del problema, dal punto di vista giuridico, è stata fatta dall'onorevole Roberti, che ha esplicitamente riconosciuto al clero il diritto al trattamento di pensione.

Anzitutto è necessario tenere presente l'articolo primo del Trattato del Laterano per fugare una serie di obiezioni, comprese quelle dell'onorevole Maglietta che ritiene la necessità, per ragioni di giustizia, di riconoscere eguali diritti ai ministri delle varie chiese protestanti e ai ministri di culto delle altre religioni.

L'articolo 1 del Trattato recita: « L'Italia riconosce che la religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione dello Stato ».

È sufficiente la lettura dell'articolo per constatare la differenza sostanziale tra la posizione giuridica del clero cattolico e quella dei ministri di culto di ogni altra religione, di fronte allo Stato.

Bisogna inoltre rileggere l'articolo 7 della Costituzione, che gli onorevoli colleghi tutti ricorderanno, ma che i colleghi delle sinistre non potranno non ricordare con profonda devozione (!) per la non dimenticata dichiarazione dell'onorevole Togliatti per motivare il voto favorevole del P.C.I.: « Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi ».

Inoltre l'articolo 38 della Costituzione, al primo comma, pone un principio: « ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ».

Si parla dunque genericamente e in modo comprensivo di « cittadini ».

E d'altra parte è fuori dubbio che nella dizione « lavoratori » rientra anche il sacerdote, poiché se per lavoratore si intende chi pone in opera i talenti di cui è dotato per usarli al bene proprio e all'altrui, non si può dubitare che ancor maggiormente vi rientra chi rinuncia a sé per pensare al bene spirituale (e quante volte anche a quello materiale) degli altri.

Per questo desidero respingere una interpretazione che ritengo inaccettabile: il concetto di « lavoro » così come è emerso dalle dichiarazioni dell'onorevole Maglietta.

Può darsi che dal suo punto di vista lo ritenga ortodosso, ma per la mia impostazione, per una concezione umana e cristiana, è da respingersi totalmente.

Secondo l'onorevole Maglietta, ed evidentemente secondo l'ideologia che rappresenta, per « lavoro » si deve intendere soltanto il lavoro manuale considerato in un deterioro alone di penosa demagogia.

Respingo tale interpretazione in nome dei principi in cui credo e della dignità della persona umana.

Si è arrivato a fare confronto tra il lavoro di uno scavatore e quello di un prete!... e a che titolo se non per contestare quello del sacerdote ?

Mi richiamo alla seconda parte dell'intervento dell'onorevole Roberti — che ringrazio come cittadino e come cattolico per la elevatezza che ha portato nel suo intervento — e vorrei aggiungere che nessuno può esigere l'indispensabilità della presenza e dell'opera di chi, ministro della fede, ha il compito di portare luce alle anime e verità per ogni coscienza; ogni persona credente, non dico nei principi cristiani, ma che esiste, oltre il mondo che si vede e si tocca, qualche altra realtà, sente il bisogno di un'impostazione spirituale.

Io penso che al di là delle norme costituzionali nessuno di noi possa negare, su una posizione umana più profonda e più vera, che la ricerca intellettuale, il pensiero del filosofo, la capacità dell'artista, di colui che va concependo note nuove per un musica nuova, costituiscono « lavoro », ché questo è proprio il più alto, il più vero, il più umano dei lavori.

Ad un certo punto si è parlato del clero come di una categoria privilegiata, sulla quale dovrebbero avere precedenza i padri che hanno dei figli morti per la Patria, cosa gloriosa e dolorosissima insieme. Ma questa categoria che si vuol definire privilegiata non ha dato meno alla Patria in ogni circostanza, ha dato, anzi, tutto e più di quello che era possibile dare. La storia lontana e recente lo testimonia.

Concludo con una osservazione di natura giuridica. È vero che esiste una interferenza evidente tra l'ordinamento giuridico civile e l'ordinamento giuridico canonico. Ma si tratta di un incontro che si compie su quella piattaforma che è il Concordato, dove si attua un'intesa giuridica tra l'ordinamento civile e l'ordinamento canonico.

È chiaro che il Governo, prima di presentare il provvedimento, ha seguito tutte le necessarie intese, perché la parte interessata potesse dire il proprio pensiero ed essere d'ac-

---

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

---

cordo sulle soluzioni che si volevano prospettare al Parlamento. Questo dovere del Governo nasceva dalla impostazione giuridica, concordataria e costituzionale.

Il Parlamento, che è assolutamente sovrano nel decidere, è anch'esso vincolato alla Costituzione che richiama gli impegni concordatari. Il Governo sentirà il dovere di far sapere di volta in volta alla parte interessata come si svolgono i lavori, al fine di adempiere agli impegni concordatari e costituzionali.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, domando se qualche altro commissario intenda parlare in ordine alla proposta dell'onorevole Colitto.

SABATINI. Io non mi oppongo alla proposta, ma se implicitamente l'approvazione di essa dovesse avere il significato di considerare valide certe tesi, non mi sentirei di sostenerla. Bisogna, quindi, vedere quale significato politico si vuol dare alla proposta stessa. Ci sono dei colleghi che si sono sentiti offesi dal modo in cui è stato affrontato l'argomento da parte dell'onorevole Maglietta e desidererebbero esprimere il loro parere su quanto affermato.

Prego, pertanto di dirci se si resta soltanto nell'orbita di un parere formale.

PRESIDENTE. Sostanzialmente la discussione generale proseguirà, naturalmente in altra seduta. Non è detto che tutti si sia con-

vinti della fondatezza di qualche osservazione fatta sul piano costituzionale ma nel regolamento della Camera, all'articolo 37 secondo comma, è detto che se una Commissione su di un argomento di sua competenza ritiene « utile » sentire il parere di un'altra Commissione può provocarlo prima di deliberare nel merito. Si tratta, quindi, di una questione soltanto di utilità e di opportunità. Sostanzialmente noi chiediamo un parere che ha solo finalità di chiarimento, restando impregiudicate tutte le posizioni.

Perciò, la Commissione può decidere nel senso di chiedere o di non chiedere il parere, impregiudicate tutte le posizioni.

ROBERTI. Quindi è chiaro che non si tratta di una sospensione della discussione, ma soltanto di un parere che viene chiesto a corredo della decisione.

PRESIDENTE. Questa è la esatta sintesi. Pongo in votazione la proposta Colitto nei termini e col contenuto che è stato precisato.

(È approvata).

**La seduta termina alle 11,50.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI